

Ecc.mo

Ministero del Turismo

Segretariato Generale

Dott.ssa Barbara Casagrande

Via di Villa Ada, 55

00199-ROMA (RM)

segretariatogenerale@pec.ministeroturismo.gov.it

Ecc.mo

Ministero del Turismo

Direzione Generale Personale e Affari legali

Dott. Fabio Le Donne

Via di Villa Ada, 55

00199-ROMA (RM)

dg.agru@pec.ministeroturismo.gov.it

Ecc.mo

Ministero del Turismo

Direzione Generale Promozione, Investimenti e Innovazione per il turismo

Dott. Federico Amedeo Lasco

Via di Villa Ada, 55

00199-ROMA (RM)

dir.promozione@pec.ministeroturismo.gov.it

a tutte le Amministrazioni di cui sopra

c/o Avvocatura Generale dello Stato di Roma

00186-ROMA (RM)

ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

Roma, 10 dicembre 2025

OGGETTO: Campo Felice S.r.l. a Socio Unico/Ministero del Turismo e altri, TAR Lazio-Roma, R.G. n. 13475/2025, notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito web istituzionale del Ministero del Turismo giusta ordinanza del TAR Lazio – Roma, n. 6624 del 27 novembre 2025.

AVVISO

Il sottoscritto Avv. Giuseppe Romeo, codice fiscale RMOGPP94P16D122F, del Foro di Milano, pec: giuseppe.romeo@pec.cloud, quale difensore della Campo Felice S.r.l. a Socio Unico, (P. Iva 03732721000 e C.F. 08279870151), con sede legale in Rocca di Cambio (AQ), Località Caporitorto s.n.c., CAP 67047, giusta procura rilasciata in calce al ricorso iscritto al R.G. n. 13475/2025, dinanzi al TAR Lazio – Roma,

PREMESSO CHE

- con ricorso del 31 ottobre 2025 la Campo Felice S.r.l. a Socio Unico (di seguito anche solo la “**Campo Felice**” o “**ricorrente**”) ha impugnato, previsto rilascio di idonee misure cautelari, dinnanzi al TAR Lazio-Roma il decreto di approvazione dell’elenco delle istanze ammesse al contributo a valere sulle risorse di cui all’articolo 20 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, in favore dei soggetti operanti nei comuni ubicati all’interno dei comprensori e delle aree sciistiche della dorsale appenninica, emanato dal

Ministero del Turismo in data 3 ottobre 2025 e pubblicato in data 6 ottobre 2025, decreto prot. n. 0246291/25 del 3/10/2025; ove occorrer possa, dell'art. 7, comma 2, dell'Avviso pubblico del Segretario Generale del Ministero del Turismo, prot. n. 0175262/25 del 30 maggio 2025, relativo alle modalità di ripartizione delle risorse di cui all'articolo 20 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, per il sostegno al turismo nei comuni ubicati all'interno di comprensori e delle aree sciistiche della dorsale appenninica; di tutti gli atti presupposti, preparatori, conseguenti e comunque connessi, lesivi degli interessi della ricorrente.

Il ricorso di cui sopra è sorretto da plurimi motivi di diritto, che vertono sulla legittimità del complessivo operato amministrativo ovvero di talune fasi e/o "passaggi" dell'iter procedimentale, nonché, per altra parte, sulla valutazione espressa con riferimento al ristoro richiesto dalla ricorrente, come di seguito meglio specificati;

- con ordinanza cautelare n. 6624 del 27/11/2025 il TAR Lazio-Roma ha respinto l'istanza cautelare della Campo Felice e ha ordinato l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 49, comma 3 cod. proc. amm., autorizzando la ricorrente alla notifica per pubblici proclami.

TANTO PREMESSO

in ottemperanza alla sopra richiamata ordinanza n. 6624 del 27/11/2025 del TAR Lazio-Roma si rappresenta, pertanto, quanto segue:

L'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e il numero di registro generale del ricorso:

TAR Lazio – Roma, R.G. n. 13475/2025.

Parte ricorrente:

Campo Felice S.r.l. a Socio Unico (P. Iva 03732721000 e C.F. 08279870151), con sede legale in Rocca di Cambio (AQ), Località Caporitorto s.n.c., CAP 67047, in persona del legale rappresentate *pro tempore*;

Parti intime (resistenti):

- Ministero del Turismo, in persona del Ministro *pro tempore*;
- Ministero del Turismo - Direzione Generale Promozione, Investimenti e Innovazione per il Turismo, in persona del Direttore Generale *pro tempore*;
- Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro *pro tempore*.

Il ricorso è stato notificato ai seguenti controinteressati:

- Panorama S.r.l., in persona del legale rappresentate *pro tempore*;
- Peppe di Sora S.r.l., in persona del legale rappresentate *pro tempore*;

Altri soggetti controinteressati:

Tutti i soggetti le cui istanze sono state ammesse al contributo a valere sulle risorse di cui all'articolo 20 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, con il decreto prot. n. 0246291/25, emanato dal Ministero del turismo in data 3 ottobre 2025 e pubblicato in data 6 ottobre 2025.

Provvedimenti impugnati:

- Decreto di approvazione dell'elenco delle istanze ammesse al contributo a valere sulle risorse di cui all'articolo 20 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, in favore dei soggetti operanti nei comuni ubicati all'interno dei comprensori e delle aree sciistiche della dorsale appenninica, emanato dal Ministero del Turismo in data 3 ottobre 2025 e pubblicato in data 6 ottobre 2025, decreto prot. n. 0246291/25 del 3/10/2025

(il quale ha annullato il precedente decreto prot. n. 0239412/25 del 17 settembre 2025, il quale prima ancora aveva annullato il precedente decreto prot. n. 0232933/25 del 01/09/2025);

- ove occorrer possa, dell'art. 7, comma 2, dell'Avviso pubblico del Segretario Generale del Ministero del Turismo, prot. n. 0175262/25 del 30 maggio 2025, relativo alle modalità di ripartizione delle risorse di cui all'articolo 20 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, per il sostegno al turismo nei comuni ubicati all'interno di comprensori e delle aree sciistiche della dorsale appenninica;
- di tutti gli atti presupposti, preparatori, conseguenti e comunque connessi, lesivi degli interessi della ricorrente.

Motivi di ricorso:

Si allega al presente avviso il ricorso del 31 ottobre 2025 e si riporta in seguito altresì una sintesi dei motivi di impugnazione.

I motivi di impugnazione del ricorso del 31 ottobre 2025 sono i seguenti:

- 1) **VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 20 DEL DECRETO-LEGGE N. 113 DEL 2024; VIOLAZIONE DELL'ART. 7, COMMA 2 DELL'AVVISO PUBBLICO; VIOLAZIONE DELL'ART. 6, COMMA 2 DELL'AVVISO PUBBLICO; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PARITÀ DI TRATTAMENTO; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO E IMPARZIALITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA (ART. 97 COST.); ECCESSO DI POTERE NELLE FORME DEL TRAVISAMENTO DEI FATTI ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI; CARENZA ISTRUTTORIA; IRRAGIONevolezza.**

La notevole differenza tra il contributo richiesto dalla società Campo Felice e quello riconosciuto dal Ministero del Turismo deriva da un grave errore istruttorio nell'esame dell'istanza. Il Ministero ha escluso la società dal regime di aiuto previsto dall'art. 7, comma 2, dell'Avviso (per attività principali di risalita a fune e innevamento artificiale), applicando invece esclusivamente il regime "*de minimis*" di cui al comma 1, con il conseguente limite massimo europeo di 300.000 euro in tre anni. Ne è risultato un contributo drasticamente ridotto.

La società aveva, però, correttamente documentato — tramite perizia asseverata — la distinzione tra attività principale e attività accessorie, con conseguente corretta base di calcolo per l'esenzione dal "*de minimis*". L'errata applicazione del regime è stata poi giustificata dal Ministero con il mancato "*flag*" formale della casella relativa agli aiuti di mera rilevanza locale. Secondo la ricorrente, tale omissione era un errore puramente formale, immediatamente riconoscibile, che avrebbe dovuto essere sanato mediante soccorso istruttorio, espressamente previsto dall'art. 6 dell'Avviso pubblico per la correzione di irregolarità formali. La mancata attivazione di tale strumento integra quindi una violazione procedimentale grave.

Inoltre, si sostiene che il soccorso istruttorio fosse addirittura doveroso in forma "rafforzata", vista la finalità pubblicistica del contributo (ristoro delle perdite dovute alla scarsità di neve nella stagione 2023/2024) e l'assenza di una procedura selettiva concorrenziale. A ciò si aggiunge la scarsa chiarezza del modulo, tanto da aver reso necessarie delle FAQ, elemento che rafforza l'obbligo dell'Amministrazione di attivare il soccorso istruttorio.

Infine, richiamando la giurisprudenza amministrativa, si evidenzia che in presenza di modulistica ambigua e requisiti sostanzialmente posseduti, il soccorso istruttorio è uno

strumento essenziale di tutela. La sua omissione comporta la violazione dell'art. 6 dell'Avviso, dell'art. 97 Cost. e del principio di parità di trattamento tra operatori del settore.

2) VIOLAZIONE DELL'ART. 6 DELL'AVVISO PUBBLICO; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PARITÀ DI TRATTAMENTO; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO E IMPARZIALITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA (ART. 97 COST.).

Il Ministero ha violato l'art. 6 dell'Avviso pubblico non solo per le irregolarità già evidenziate, ma anche per aver determinato una evidente disparità di trattamento tra gli operatori economici. In particolare, è emerso che il soccorso istruttorio è stato utilizzato nei confronti di altri 20 operatori, mentre alla ricorrente è stato negato, nonostante l'errore commesso fosse una mera irregolarità formale regolarizzabile ai sensi dell'art. 6, comma 2 del suddetto Avviso. Tale condotta integra una discriminazione ingiustificata. La ricorrente chiede, quindi, in via istruttoria, che il giudice ordini al Ministero di produrre la documentazione relativa agli operatori che hanno beneficiato del supplemento di istruttoria. L'illegittimità risulta ulteriormente aggravata dal fatto che, già il 10 settembre 2025, la Società aveva trasmesso un'autodichiarazione integrativa in sede di autotutela, dichiarando il possesso del requisito inizialmente non indicato nel modulo. Tale integrazione è avvenuta mentre era ancora in corso l'istruttoria su altre posizioni e prima che il Ministero annullasse la graduatoria con il successivo decreto del 17 settembre 2025.

Nonostante ciò, il Ministero, pur avendo riaperto la fase istruttoria per diversi candidati dopo la pubblicazione della prima graduatoria, ha omesso di riesaminare la posizione della ricorrente, in presenza di un errore meramente formale e già chiarito mediante autodichiarazione.

Tale comportamento, oltre a essere illegittimo, si configura come apertamente discriminatorio. La violazione del principio di parità di trattamento è stata ulteriormente reiterata con il successivo annullamento della graduatoria finale e con la sua definitiva sostituzione mediante decreto prot. n. 0246291/25 del 3 ottobre 2025. Si è così consumata una grave e sistematica lesione del principio di uguaglianza tra i concorrenti, che impone un intervento giurisdizionale ripristinatorio.

3) IN VIA SUBORDINATA: ILLEGITTIMITÀ DELL'ART. 7 DELL'AVVISO PUBBLICO AI SENSI DELLA DECISIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA (2002/C 172/02) E DELL'ART. 107, PARAGRAFO 1 DEL TFUE.

La Campo Felice contesta, in via subordinata, la legittimità dell'art. 7, comma 2, dell'Avviso pubblico, nella parte in cui impone specifici criteri quantitativi per dimostrare la "rilevanza locale" delle stazioni sciistiche (numero e lunghezza degli impianti, percentuale di pass venduti e numero di posti letto).

A fondamento della censura viene richiamata la Legge n. 140/1999, che ha istituito un fondo nazionale per l'innovazione degli impianti a fune, il cui regime è stato dichiarato compatibile con la normativa europea sugli aiuti di Stato dalla Commissione europea (decisione 2002/C 172/02). In tale decisione la Commissione ha chiarito che sono esclusi dalla disciplina sugli aiuti di Stato gli impianti di mera rilevanza locale, situati in aree con scarsa capacità turistica e fruiti prevalentemente dalla popolazione residente.

In applicazione di questi principi, la Regione Abruzzo ha sempre qualificato tutte le imprese del settore, compresa la Campo Felice, come operanti in ambito di rilevanza locale, ammettendole ai finanziamenti senza richiedere ulteriori parametri quantitativi. La rilevanza locale risultava, quindi, già accertata “*per tabulas*” in ragione delle caratteristiche territoriali appenniniche.

In conclusione, i criteri quantitativi dell’art. 7, comma 2, dell’Avviso pubblico sono illegittimi, perché applicati a un contesto privo di rilevanza transfrontaliera e già qualificato come locale, in violazione della normativa nazionale ed europea.

4) VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. DEL 28 DICEMBRE 2000 N. 445.

La Campo Felice contesta la legittimità delle autodichiarazioni richieste dal Ministero nel modulo di domanda del contributo, perché imponevano agli istanti di attestare valutazioni giuridiche e dati non nella loro disponibilità, in palese violazione degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000.

In particolare:

- l’obbligo di dichiarare che l’aiuto non rientra nell’art. 107, par. 1, TFUE perché di mera rilevanza locale, valutazione che spetta solo all’Amministrazione e non può essere oggetto di autodichiarazione;
- la dichiarazione sul numero di letti commerciali disponibili, dato non conoscibile dagli operatori, oltre che formulato in modo generico e privo di criteri di calcolo.

Ne deriva che il Ministero ha imposto un onere dichiarativo inesigibile, in violazione dei principi di legalità, proporzionalità, buona amministrazione e legittimo affidamento, con conseguente illegittimità per violazione di legge, eccesso e sviamento di potere.

Domande formulate:

La Campo Felice ha chiesto l’annullamento degli atti impugnati, previo rilascio di idonee misure cautelari, e, nello specifico, all’accantonamento delle somme pari all’importo richiesto con la domanda di ammissione al contributo dalla Società, ovvero della somma di € 3.728.882,07.

In via istruttoria ha chiesto di ordinare al Ministero di produrre la documentazione che ha riguardato gli altri soggetti che hanno beneficiato di un supplemento di istruttoria ai fini della redazione dell’elenco finale.

Tutto quanto sopra premesso e richiamato, il sottoscritto Avv. Giuseppe Romeo, nella anzidetta qualità,

CHIEDE

che in esecuzione dell’ordinanza del TAR Lazio – Roma, n. 6624 del 27/11/2025 ed ai fini della notificazione per pubblici proclami, sia disposta la pubblicazione sul sito web istituzionale del Ministero del Turismo entro il termine disposto dalla suddetta ordinanza, a cura della segreteria.

Si ricorda che il presente avviso non dovrà essere rimosso dal sito web dell’Amministrazione sino alla definizione del giudizio.

Si trasmette, oltre al presente avviso, la seguente documentazione:

- 1) Ordinanza del TAR Lazio – Roma, n. 6624 del 27 novembre 2025;
- 2) Ricorso della Campo Felice S.r.l. a Socio Unico del 31 ottobre 2025;
- 3) Decreto prot. n. 0246291-25 del 3 ottobre 2025;
- 4) Avviso pubblico prot. n. 0175262-25 del 30 maggio 2025;
- 5) Decreto prot. n. 0232933-25 del 01 settembre 2025;
- 6) Decreto prot. n. 0239412-25 del 17 settembre 2025.

Si resta in attesa di ricevere cortese comunicazione della data di pubblicazione, in modo da poter procedere al successivo tempestivo deposito della prova dell'avvenuta notifica per pubblici proclami presso il TAR Lazio – Roma.

Distinti saluti
Avv. Giuseppe Romeo